

**Audizione Prof. Alberto Maria Gambino - Scienza e Vita**  
Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo  
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza  
7 marzo 2019

Buongiorno a tutti e grazie per l'invito a portare il contributo dell'Associazione Scienza & Vita in quest'indagine conoscitiva parlamentare sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

In merito al tema dell'odierna audizione vorrei partire da un dato normativo: la legge 29 maggio 2017, n. 71 (c.d. "*legge Ferrara*")<sup>1</sup>. Tale testo normativo è stato un primo passo, un "buon manifesto", che ha affrontato nello specifico il tema del cyberbullismo, offrendo alcuni strumenti di tutela, come l'istanza per l'oscuramento o il blocco del contenuto online e di qualsiasi altro dato personale in danno del minore diffuso tramite internet. A nostro parere, questa legge è da apprezzare nel suo impianto di tutela del minore, sia nella persona della vittima che dell'autore dell'atto di bullismo. Essa, poi, prevede anche la formazione di un Tavolo tecnico – purtroppo, però, non ancora istituito -, che dovrebbe redigere un Piano d'azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo. A tal proposito *Scienza & Vita* fa presente alle autorità competenti l'urgenza di procedere al più presto all'istituzione di tale organo tecnico.

Ma, a nostro modo di vedere, la "legge Ferrara" presenta anche un'evidente criticità: l'aver circoscritto il tema al solo *cyberbullismo*<sup>2</sup>. Così facendo, essa sembra delineare un'apparente discontinuità tra bullismo e cyberbullismo, cosa che - come del resto conferma anche l'impostazione di questa indagine conoscitiva - non corrisponde alla realtà dei fatti, essendoci tra le due forme di bullismo un'evidente continuità. È, pertanto, importante inquadrare la tematica in un contesto più generale e unitario, per evitare vuoti di tutela o situazioni di disparità di trattamento.

Vorremmo, quindi, segnalare alcuni temi e spunti di riflessione:

**1. Il totem dell'anonimato.** È importante evidenziare sin da subito che in realtà online non esiste l'anonimato. Serve tale consapevolezza poiché altrimenti si viene a creare una discrasia tra la percezione che ha l'adolescente e il giovane, come anche il genitore, rispetto a quello che è la realtà effettiva: chiunque accede nella rete è, infatti, tracciabile, avendo un *device* e un codice IP che rintraccia l'identità.

Servirebbe dunque una scelta chiara, oltre che coraggiosa, che stabilisca normativamente la preclusione a chiunque acceda alla navigazione *online* di presentarsi con altra identità diversa dalla propria. Questa via non sarà semplice, ma garantisce trasparenza e profili certi di responsabilità.

**2. L'identità economica attraverso il coinvolgimento delle famiglie.** Ormai l'identità (si pensi a *smart contract* e *blockchain*) è spesso calibrata sul dato identificativo di una carta di credito. Anche *Whatsapp* chiede, ad esempio, il collegamento ad una carta (anche se poi non verrà utilizzata). Sempre di più si andrà in questa direzione per quanto riguarda l'accesso ai servizi della società delle informazioni: la tracciabilità attraverso un dato identificativo immediatamente collegato a un conto in banca.

Anche in tema di accesso dei giovani alla rete, si potrebbe immaginare e implementare un sistema per il quale, in caso di violazione delle clausole penali - e dunque delle norme di comportamento -, venga automaticamente sottratta una determinata somma di denaro dal conto collegato alla carta di credito utilizzata per

---

<sup>1</sup> Legge n. 71 del 29 maggio 2017, GU n. 127 del 3 giugno 2017, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*"

<sup>2</sup> Il titolo del DDL al momento della presentazione in Parlamento, prima dunque dei molteplici emendamenti, era differente "*Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*"

l'identificazione. Un tale sistema, con ogni probabilità, contribuirebbe a rendere più responsabili e più attenti i genitori sull'operato dei propri figli.

C'è poi un secondo aspetto da evidenziare: spesso non c'è percezione della pericolosità degli strumenti tecnologici, soprattutto rispetto ai giovanissimi. A differenza delle famiglie che utilizzavano l'analogico, i nativi digitali non hanno e non conoscono regole e canoni di comportamento.

È dunque necessario valorizzare, sempre nell'ottica della responsabilizzazione dell'adulto, il controllo del genitore, non tanto nella fase successiva dell'utilizzo, quanto in quella precedente, risalente al momento stesso dell'acquisto dello strumento tecnologico. Dal momento che la capacità di agire del minore si acquisisce con il compimento del 18° anno di età e che, prima di tale data, il proprietario dello strumento è il genitore/acquirente, è al momento dell'acquisto che il genitore deve effettuare necessariamente il controllo di tutto il flusso informativo che circola in quel *device*: tale controllo sarà impossibile in un momento successivo. Ci si muove dunque nella sfera della responsabilità genitoriale (ex art. 316 c.c.). Spetterà poi al genitore stesso valutare fin dove spingersi in questa attività di controllo a lui affidata, come in generale fa in ogni altra sua attività educativa.

**3. Necessità di un Patto con i titolari delle piattaforme *online*.** È necessario iniziare un dialogo tra Stati sovrani, enti internazionali, e multinazionali per trovare regole comuni: un Patto universale per identificare un Codice Deontologico. A questo riguardo l'Italia, con la sua tradizione, con la sua capacità di accogliere le fragilità, con il volontariato sociale, può dare un importante contributo: perciò *Scienza & Vita*, approfittando di questa opportunità, desidera rivolgere un pressante appello al Governo e alle nostre *Authorities* perché si facciano promotori di un dibattito a livello europeo o, ancora meglio, a livello internazionale. Ci sembra, infatti, quanto mai opportuno che emerga una proposta specificamente italiana per la tutela dei minori nell'ambito del web.